MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 9 novembre 2020 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport per la definizione di un piano pluriennale di interventi che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alla discriminazione – Progetto "Reti Socioeducative Sportive".

In Roma, nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, via Flavia n. 6, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dott.ssa Rita Cammuso, dirigente, in virtù del decreto di delega alla sottoscrizione del presente atto nr. 409 del 15.12.2022 e Sport e Salute S.p.A. (codice fiscale 07207761003), con sede in Largo de Bosis, 15 - 00135 Roma, rappresentato dal Presidente Avv. Vito Cozzoli, nato a Bari il 15 settembre 1964, munito dei relativi poteri,

PREMESSO CHE

- il Consiglio dell'Unione europea, nelle conclusioni del 25-26 novembre 2013 sul contributo dello sport all'economia europea e, in particolare, alle politiche per l'occupazione giovanile e l'inclusione sociale, riconosce nello sport uno strumento eccellente per l'integrazione delle minoranze e dei gruppi emarginati, che può contribuire in maniera significativa a costruire spirito di appartenenza, stabilità, coesione e pace all'interno delle comunità e invita, tra l'altro, gli Stati membri e la Commissione, a promuovere la cooperazione inter-istituzionale al fine di sensibilizzare al ruolo sociale dello sport e a riflettere sulle modalità attraverso cui lo sport può contribuire all'inclusione sociale;
- il Consiglio dell'Unione europea, nella Risoluzione del 21 maggio 2014 sul piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport, invita gli Stati membri a tenere conto dello sport nella formulazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi in altri settori strategici, e a promuovere la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel settore dello sport, compreso il Consiglio d'Europa;
- la Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015

(Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile) riconosce che lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile e che esso offre un crescente contributo alla realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale;

- il Consiglio Europeo, in data 23 maggio 2017, ha adottato un nuovo piano di lavoro dell'UE per lo sport (2017-2020) «Istruzione, gioventù, cultura e sport». Fra le priorità individuate rientrano l'integrità dello sport, la tutela dei minori, l'innovazione legata allo sport e l'inclusione sociale. Sono altresì evidenziati come temi rilevanti il ruolo degli allenatori, i mezzi di informazione, l'ambiente, la salute, l'istruzione e la diplomazia sportiva;
- l'articolo 118 della Costituzione prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti;
- la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", all'articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "*Codice delTerzo settore*" annovera, tra le attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzosettore, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, hanno sottoscritto, in data 09 novembre 2020, un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la definizione di un piano pluriennale di interventi che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e

contrasto alla discriminazione;

- nell'atto di indirizzo adottato con D.M. n. 141 del 2 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 18 agosto 2022 al numero 2171, sono stati individuati per l'annualità 2022, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 117/2017, a valere sulle risorse determinate per l'esercizio finanziario 2022, e sono state quantificate in € 1.797.766,00 le risorse destinate all'attuazione dell'accordo di programma per la definizione di un piano pluriennale di interventi, che sostiene il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme e promuove lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni.
- l'Accordo di programma fra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, al fine di rendere concreta ed efficace la collaborazione fra le parti, ha previsto all'art. 3 la costituzione di un Gruppo di Lavoro cui spetta la gestione delle attività di indirizzo. Il Gruppo, composto da un coordinatore e due referenti indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da due referenti indicati dal Dipartimento per lo sport, ha individuato, nella riunione tenutesi il 6 dicembre 2022, le linee di attività su cui sviluppare la progettazione per gli anni 2022-2024, anche tenendo conto delle esperienze più significative realizzate nell'ambito degli Accordi di programma siglati tra il Ministero del Lavoro e il CONI dal 2013 al 2018, e in aderenza agli obiettivi generali del nuovo Accordo;
- l'art. 3 comma 3 del sopra citato Accordo di Programma, al fine di assicurare l'apporto di competenze tecniche specialistiche in tema di realizzazione di interventi sportivi per l'inclusione nei settori della promozione dello sport, prevede la collaborazione di Sport e Salute S.p.a.;
- Sport e Salute S.p.A**.** è una società costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, successivamente modificato dall'art. 1 comma 629 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quale struttura del Governo operante nell'area funzionale di progettazione, produzione, fornitura di servizi di interesse generale in favore del movimento sportivo italiano;
- la Società Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- Sport e salute S.p.a., in base all'articolo 4, lett. b., dello Statuto svolge attività nel campo

dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sporte della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

CONSIDERATO CHE

- La Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità (UNPRPD), ratificata dall'Italia nel 2009, riporta nel suo preambolo la constatazione che in ogni parte del mondo "le persone con fragilità fisiche, mentali e relazionali continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione come membri eguali della società".
- La pandemia e la crisi economica dalla stessa innescata hanno avuto e avranno conseguenze negative sulle diseguaglianze di genere, età e territorio, con la conseguenza di fornire livelli di opportunità di crescita di bambini e bambine ed adolescenti differenti, generando una "ingiustizia generazionale", pregiudicando le aspirazioni e la crescita dei minori favorendo la diffusione del disagio.
- Al 1° gennaio 2022 la stima dell'indice di vecchiaia – anziani di almeno 65 anni per 100 giovani di età inferiore a 15 anni – era pari al 187,9 per cento, rappresentando il "debito demografico" nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, spesa sanitaria e assistenza;
- L'Istat all'interno del suo rapporto annuale evidenzia che in Italia 8,5 milioni di persone vivono sole e ben 3 milioni dichiarano di non avere una rete di amici o, più in generale, una rete di sostegno intesa come l'insieme delle persone su cui si può contare;
- Nella società contemporanea l'attività sportiva rappresenta uno dei principali strumenti di relazione tra le persone, favorendo occasioni di conoscenza, condivisione e confronto con conseguente necessità di immaginare delle città sempre più a misura di sport, ripensando l'utilizzo degli spazi pubblici urbani, puntando anche al generale benessere psicofisico della collettività.
- In tale contesto, l'accrescimento del capitale umano e il potenziamento della rete sociale – rappresentata da oltre 360.000 enti non profit, dei quali circa 1/3 di tipo associazionistico sportivo - sono gli strumenti più importanti per la costruzione di "ponti" e l'abbattimento delle "barriere" sociali.
- è opportuno progettare interventi volti alla promozione dell'accesso alla pratica sportiva al

fine di garantire il diritto allo sport, in particolare per i cittadini (giovani e adulti) appartenenti alle categorie fragili della popolazione e alla creazione di presidi sportivo-educativi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, quali ODV, APS e fondazioni del Terzo settore.

- le risorse a valere sul fondo di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 117/2017, destinate all'attuazione dell'accordo di programma, per la definizione di un piano pluriennale di interventi che sostiene il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme e promuove lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni, sono state determinate con l'Atto di indirizzo di cui al D.M n. 141/2022 ed ammontano ad € 1.797.766,00, necessarie a realizzare le attività progettuali nel settore oggetto della presente Convenzione;
- con nota prot. n. 19102 del 09 dicembre 2022, la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proposto a Sport e Salute S.p.A. di collaborare alla realizzazione di un progetto finalizzato:
    - alla promozione dell'accesso alla pratica sportiva, al fine di garantire il diritto allo sport, in particolare per i cittadini (giovani e adulti) appartenenti alle categorie fragili della popolazione;
    - alla creazione di presidi sportivo-educativi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore.
- Sport e Salute S.p.A., con nota SES Prot. n. 0008780 - 14-12-2022, ha manifestato il proprio interesse a collaborare sulla tematica indicata dal Ministero, trasmettendo la proposta progettuale denominata *"Progetto Reti Socioeducative Sportive",* che individua le linee di intervento che si intendono realizzare, unitamente al relativo piano finanziario;

Tanto premesso, tra le Parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

1.1 Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Sovvenzione.

ARTICOLO 2
ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto la concessione, da parte del Ministero, di sovvenzione in favore di Sport e Salute S.p.A., finalizzata alla realizzazione di azioni che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle

discriminazioni. Le azioni si articoleranno nei seguenti ambiti di attività:

Gli obiettivi specifici afferiscono ai seguenti ambiti di attività:

- **Ambito Sportivo**:
  - ✓ Azioni volte alla promozione dell'accesso alla pratica sportiva al fine di garantire il diritto allo sport, in particolare per i cittadini (giovani e adulti) appartenenti alle fasce disagiate della popolazione;
  - ✓ creazione di presidi sportivo-educativi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore;
- **Ambito capacity building**
  - ✓ promozione di sinergie con le diverse componenti del sistema sportivo e del terzo settore sui temi e sugli interventi promossi nell'ambito dell'Accordo di programma del 9 novembre 2020;
- **Monitoraggio**:
  - ✓ Progettazione e implementazione di un Sistema di monitoraggio integrato, per dotare il progetto di strumenti di misurazione dell'impatto delle attività che verranno realizzate e far emergere indicazioni utili agli sviluppi futuri degli interventi, in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. n.85 del 23 luglio 2019, di adozione delle linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

ARTICOLO 3
OBIETTIVI

3.1 Il progetto "Reti Socioeducative Sportive" è finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi generali:

1) promuovere l'accesso alla pratica sportiva, al fine di garantire il diritto allo sport, in particolare per i cittadini appartenente alle categorie fragili della popolazione;
2) infondere e/o rafforzare nella comunità, in particolare per i giovani, i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l'impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco, per dotarla di nuovi strumenti utili ad affrontare la quotidianità in modo equilibrato e arginando il senso diffuso di spaesamento e precarietà;
3) costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, – in particolare nelle zone a maggior disagio sociale -, dando anche vita ad iniziative di espressione creativa, educativa, artistica adattate ai singoli territori;
4) sensibilizzare l'associazionismo nazionale e territoriale a creare e/o rafforzare network

e presidi – anche riqualificandoli - educativi e sociali sportivi del territorio, gestiti da Enti delTerzo Settore in collaborazione con ASD/SSD e destinati alla comunità e a tutte le fasce d'età, con particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e personeover 65 e a persone con fragilità fisiche e mentali;

5) sviluppare competenze manageriali, in particolare attraverso l'attivazione di ausili tech- digital e la collaborazione con startup innovative, in grado di snellire i processi gestionali ed organizzativi, di migliorare la relazione con gli stakeholder locali e con la cittadinanza, e di offrire ai giovani delle opportunità di sviluppo professionale. Implementare, anche con l'ausilio di startup innovative, strumenti di analisi e monitoraggio dell'impatto educativo, sociale e in termini di salute delle persone e delle comunità.

ARTICOLO 4

IMPEGNI DI SPORT E SALUTE S.P.A.

4.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Sport e Salute S.p.A., a fronte della sovvenzione con la medesima disposta, si impegna a realizzare le attività descritte nella proposta progettuale approvata e assume l'esclusiva responsabilità nei confronti del Ministero della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari.

4.2 In particolare, Sport e Salute S.p.A. si impegna a:

a) avviare e attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;

b) partecipare ad eventuali incontri organizzati dal Ministero, al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;

c) comunicare al Ministero eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo allo stesso adeguata giustificazione, al fine di ottenere la necessaria approvazione;

d) informare tempestivamente il Ministero di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;

e) conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale,garantendone il libero accesso agli organi di controllo preposti;

f) trasmettere al Ministero i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica eprocedurale del progetto, con cadenza semestrale, decorrenti dalla data di avvio del progetto;

g) garantire l'osservanza delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di acquisizione presso soggetti terzi di beni o prestazioni;

h) garantire la regia del progetto e il coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività.

ARTICOLO 5

DURATA ED EFFICACIA

5.1 La Convenzione sarà vincolante per le Parti dopo che il relativo Decreto Direttoriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

5.2 Le attività previste dalla presente Convenzione avranno durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione a Sport e Salute S.p.A. dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al comma 1.

5.3 Al fine di assicurare l'efficace conseguimento del progetto, il Ministero potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte di Sport e Salute S.p.A., una o più, proroghe, non onerose, del termine finale indicato al comma precedente.

ARTICOLO 6

PIANIFICAZIONE E RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA'

6.1 Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 5, Sport e Salute S.p.A. dovrà predisporre e trasmettere al Ministero il piano esecutivo nel quale, in coerenza con l'oggetto della presente Convenzione, saranno declinate le attività programmate, unitamente al cronoprogramma delle stesse.

6.2 Il piano esecutivo di cui al comma 1 dovrà essere accompagnato dal relativo *budget* previsionale analitico e sarà approvato dal Ministero.

6.3 Con cadenza semestrale Sport e Salute S.p.A. si impegna a definire e trasmettere al Ministero una relazione di monitoraggio fisico e finanziario, accompagnata da eventuali prodotti, al fine di consentire al Ministero di valutare la necessità o l'opportunità di definire interventi di assestamento o riorientamento o variazione del piano esecutivo approvato. La relazione dovrà anche essere accompagnata da un quadro riepilogativo dell'avanzamento della spesa e deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, salvo quanto definito al paragrafo successivo per l'ultima finale relazione, utilizzando i format forniti dal Ministero.

6.4 Sport e Salute S.p.A. si impegna a presentare, entro sessanta giorni consecutivi dalla conclusione delle attività progettuali, la relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate in esecuzione della presente Convenzione.

6.5 La relazione finale di cui al comma 4 dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute in esecuzione della presente Convenzione, in conformità alle indicazioni definite dal Ministero.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

7.1 Attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero sostiene l'esecuzione del Progetto *"Progetto Reti Socioeducative Sportive"*, con un contributo a fondo perduto pari, nel massimo, ad € 1.796.000,00 (euro unmilionesettecentonovantaseimila/00). La misura del contributo effettivo sarà determinata sulla base delle spese ammissibili a finanziamento sostenute da Sport e Salute S.p.A. per lo svolgimento delle attività di progetto.

7.2 L'importo del contributo di cui al comma 1 sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul c/c di tesoreria n. IT20Z0100003245350200025071, intestato a Sport e Salute S.p.A.

7.3 La prima rata, corrispondente al 75% del suddetto contributo massimo, pari a € 1.347.000,00 (euro unmilionetrecentoquarantasettemila/00), sarà erogata a Sport e Salute S.p.A. a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione del Decreto Direttoriale di approvazione di cui all'articolo 4.

7.4 Il saldo, nella misura massima del restante 25% del finanziamento previsto, pari ad € 449.000,00 € (quattrocentoquarantanovemila/00), sarà erogato a seguito di positiva verifica da parte del Ministero delle spese sostenute da Sport e Salute S.p.A. e dietro presentazione della relazione finale delle attività svolte di cui all'art. 6.4 e della rendicontazione analitica delle spese sostenute di cui all'art. 6.5, utilizzando i format forniti dal Ministero.

7.5 Sport e Salute S.p.A., sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

7.6 Ove dalla rendicontazione finale ovvero dalla successiva verifica amministrativo- contabile dovesse risultare una spesa complessiva inferiore alle rate di contributo già erogate dal Ministero, Sport e Salute S.p.A. sarà tenuta alla restituzione della maggior somma percepita.

ARTICOLO 8

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

8.1 Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente

autorizzati, il monitoraggio e la valutazione *in itinere* ed *ex post* sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto convenzionato. A tal fine, Sport e Salute S.p.A. si impegna a fornire al Ministero le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto secondo le tempistiche definite all'art. 5.3.

8.2 Sport e Salute S.p.A. si impegna, altresì, a consentire e ad agevolare le attività di monitoraggio e valutazione di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 9

ELABORATI E PRODOTTI

9.1 Tutti gli strumenti, i materiali ed i prodotti realizzati nell'esecuzione del servizio, ivi inclusi i relativi codici sorgente nel caso di applicativi informatici *ad hoc*, una volta rilasciati, saranno di proprietà esclusiva del Ministero, che solo quindi disporrà dei relativi diritti d'uso e sfruttamento. Fermo questo, laddove il materiale prodotto rilasciato, per la sua tipologia, sia soggetto a diritto morale d'autore, questo si intende facente congiuntamente capo al Ministero ed a Sport e Salute S.p.A.

9.2 Il Ministero si impegna, nella diffusione di dati, strumenti, materiali e prodotti rilasciati nell'ambito della presente Convenzione, a fornire evidenza che gli stessi sono il risultato di collaborazione con Sport e Salute S.p.A.. L'uso, da parte di Sport e Salute S.p.A., per finalità scientifiche e divulgative, di ogni studio, analisi e prodotto realizzato attraverso la presente Convenzione in occasione di convegni, incontri di lavoro, pubblicazioni tematiche o ogni altra occasione di incontro e comunicazione pubblica potrà avvenire previa intesa con il Ministero.

9.3 Sport e Salute S.p.A. garantisce che, nello svolgimento del progetto, non vengano violati diritti d'autore, di privativa e/o *know how* di terzi e dichiara di avere la piena disponibilità di nomi e/o marchi attribuiti al progetto e/o a parti di esso e/o ai risultati degli stessi e comunque a tutti gli output ad essi relativi. In caso contrario, Sport e Salute S.p.A. si impegna a tenere indenne e manlevare il Ministero da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti nomi e/o marchi.

ARTICOLO 10

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

10.1 Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, e per i successivi 24 mesi, fatte salve le proroghe di cui all'art. 5, comma 3.

10.2 Per essere considerate ammissibili le spese devono, inoltre, essere:

a) previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;

b) coerenti con le finalità e con le azioni previste della presente convenzione;

c) necessarie alla realizzazione del progetto;

d) sostenibili in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;

e) effettivamente sostenute, registrate in apposita contabilità predisposta da Sport e Salute S.p.A., identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

ARTICOLO 11

VARIAZIONI PROGETTUALI

11.1 Ciascuna Parte può, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, proporre modifiche che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito delle stesse o che siano suggerite da consistenza e qualità dei risultati nel frattempo conseguiti, purché non alterino i costi, l'impostazione e le finalità della Convenzione.

11.2 Qualsiasi variazione al progetto iniziale, o rimodulazione del piano finanziario, dovrà essere presentata con richiesta motivata da parte di Sport e Salute S.p.A. e dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero. Non saranno comunque ammesse modifiche che alterino la sostanza e la finalità dell'intervento.

ARTICOLO 12

MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

12.1 In caso di integrale mancata attuazione delle attività, Sport e Salute S.p.A. sarà tenuta alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.

12.2 In caso di parziale attuazione delle attività di progetto, Sport e Salute S.p.A. sarà tenuta alla restituzione della quota del contributo ricevuto relativa alla parte delle attività non realizzate, previa verifica da parte del Ministero, relativamente alle quote residue di contributo ricevute, dell'utilità delle parti invece realizzate.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE E RECESSO

13.1 La presente Convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza della Controparte agli obblighi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 della Convenzione stessa. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine stabilito e indicato nella medesima comunicazione (non inferiore a giorni 15). Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno.

13.2 La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti

interessate, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

13.3 Resta inoltre salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento degli impegni assunti con la presente Convenzione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

In caso di risoluzione o recesso non imputabile ad inadempimento di Sport e Salute S.p.A., saranno corrisposte a quest'ultima le spese sostenute in misura proporzionale all'attività svolta.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano di conformarsi pienamente alla normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'accordo medesimo.

14.2 Le Parti, in conformità alla normativa detta, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli legati alla rispettiva attività istituzionale o strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione del rapporto dalla stessa disciplinata. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

14.3 Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento della presente Convenzione, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

14.4 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per necessità legate alle attività istituzionali delle Parti o esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si riservano di regolare tramite appositi accordi i reciproci rapporti e responsabilità in relazione alle attività di trattamento di dati personali che saranno effettuate nell'esecuzione della Presente Convenzione.

14.5 Le stesse Parti si danno infine reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità dieseguire la presente Convenzione. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché, se del caso, per finalità fiscali e contabili.

ARTICOLO 15

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

15.1 Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate nella presente Convenzione per la realizzazione del Progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione e/o risoluzione dellapresente Convenzione, laddove non possa essere definita in via bonaria, sarà demandata in viaesclusiva al Foro di Roma.

16.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

16.3 La presente Convenzione si compone di 14 facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Roma, data della firma digitale

PER IL MINISTERO

Dr.ssa Rita Cammuso

Firmato digitalmente da
CAMMUSO RITA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

PER SPORT E SALUTE S.p.A.

Avv. Vito Cozzoli

VITO
COZZOLI
16.12
.2022
14:45:24
UTC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli rticoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.